

COMUNE DI RHO

(Città Metropolitana di Milano)

Codice fiscale e Partita IVA: 00893240150

Repertorio n. 605

SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA INFORMATICA

CONTRATTO DI APPALTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE PER AGGIORNAMENTO AL D.LGS. 36/2023 DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA (PFTE), E REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO COMPRENSIVO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE (CSP), CON OPZIONE PER AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI DIREZIONE LAVORI (DL) E DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE (CSE) INERENTI LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO DI "STRATEGIA DI SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE - LUCERNATE: RIQUALIFICAZIONE DEL MAST - SSUS: AZIONE 3-02".

CUP C42H22000950006 - CIG B336A08880

*** * ***

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventisei, addì ventiquattro del mese di febbraio (24/02/2026),

TRA

COMUNE DI RHO - C.F. e P.IVA 00893240150 - con sede legale in Piazza Visconti n. 24, in persona del Direttore Area 3 - **MENOTTI Annapaola** - domiciliata per

la sua carica presso la casa comunale, la quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione Comunale che rappresenta in forza del decreto del Sindaco n. 113/2024, di seguito per brevità denominato nel presente atto "Ente committente o Committente o Stazione appaltante"

E

A&I PROGETTAZIONE INTEGRATA SCARL con sede in BRESCIA - Via Oberdan n. 10 - C.F. e P.IVA 04023930987, iscritta alla C.C.I.A.A. di BRESCIA n. Rea BS-582410, giusta certificazione rilasciata per via telematica dal sistema informativo delle Camere di Commercio con il documento n. T-634091319 del 12/01/2026 come in atti, nella persona di **FAINI Fabiano**, nella sua qualità di legale rappresentante dell'Impresa, di seguito per brevità denominato nel presente atto "affidatario o impresa o appaltatore".

Di seguito, ove intese congiuntamente, le "Parti".

PREMESSO CHE:

- con determinazione del Direttore Area Lavori Pubblici n. 1105 del 23/09/2024 si dava mandato alla Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) di Rho di procedere all'indizione della gara e all'aggiudicazione

del Servizio di progettazione per l'aggiornamento al D.lgs. 36/2023 del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (PFTE) e redazione del progetto esecutivo comprensivo di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (CSP), con opzione di affidamento dei servizi di direzione lavori (DL) e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (CSE) inerenti *"l'Intervento di Sviluppo urbano sostenibile - Lucernate: Riqualificazione del MAST"*;

- con determinazione del Direttore Area Servizi di Programmazione Economica e delle Entrate (Ufficio Centrale Unica di Committenza) n. 1114 del 27/09/2024, si disponeva di procedere all'affidamento dell'appalto del servizio di che trattasi, mediante procedura aperta ai sensi degli art. 13, c. 6, art. 71 e art. 3, lettera f) Allegato I.1, del D.lgs. 36/2023, con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa - ai sensi dell'art. 108 del D.lgs. 36/2023 - e in modalità telematica sulla piattaforma Sintel di ARIA (Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti) - Regione Lombardia;

- con determinazione del Direttore Area Servizi di Programmazione Economica e delle Entrate (Ufficio

Centrale Unica di Committenza) n. 470 del 14/05/2025, si aggiudicava, in corrispondenza dei verbali di gara, il Servizio oggetto del presente contratto a favore di A&I PROGETTAZIONE INTEGRATA SCARL, con un punteggio per l'offerta tecnica pari a punti 77,33 ed un punteggio per l'offerta economica pari a punti 20, avendo offerto un ribasso pari al 37,17% sull'importo del servizio posto a base di gara al netto degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, e quindi per totali punti 97,33;

- con determinazione del Direttore Area 3 lavori pubblici n. 810 del 23/07/2025 si approvava il quadro economico dell'intervento e si adottavano i relativi impegni di spesa;

- l'intervento è finanziato sia a valere sulle risorse del PR FESR 2021-2027 di Regione Lombardia (UE) nell'ambito del progetto dei lavori per Sviluppo Urbano Sostenibile: -Lucernate: Riqualificazione del MAST - sia con risorse proprie;

- è stata acquisita certificazione di regolarità contributiva (DURC) dell'Impresa rilasciata da INAIL con documento protocollo n. 52208974 e validità sino al **28/04/2026;**

- non deve essere acquisita la documentazione antimafia ai sensi dell'articolo 83, comma 3 del D.lgs. 159/2011, dato che il valore del presente contratto è inferiore a euro 150.000,00;
- l'Affidatario ha costituito la garanzia definitiva per un importo di 17.503,56 con polizza fideiussoria n. 2449801 emessa da COFACE in data 12/09/2025 e appendice n. 1 alla stessa;
- ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. 36/2023 l'Ente committente riconosce all'Affidatario, esclusivamente per la attività di progettazione, un importo a titolo di anticipazione del prezzo pari al 20% dell'importo contrattuale;
- **A&I PROGETTAZIONE INTEGRATA SCARL** ha consegnato la Polizza RC professionale PI-8404692451 di WIDE GROUP SRL.

Tutto ciò premesso e formante parte integrante del presente contratto le parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 - Oggetto del contratto

1. L'Ente committente concede all'Affidatario che accetta senza riserva alcuna, in base all'aggiudicazione della gara d'appalto avvenuta con

determinazione Area 4 - Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) - n. 470 del 14/05/2025, i seguenti servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria che formano oggetto di un incarico unitario e, segnatamente:

- revisione della progettazione fattibilità tecnica ed economica, ex art. 41 del D.Lgs. n. 36/2023 e relativo Allegato I.7, Sezione II, per adeguare il PFTE redatto ai sensi del D.lgs. 50/16 e ss.mm.ii. al dettame del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.;
- progetto esecutivo ai sensi del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.;
- servizio tecnico di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, ai sensi dell'articolo 91 del D.lgs. n. 81/2008;
- (Opzionale) direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, rispettivamente ex art. 114 del D.lgs. n. 36/2023 e relativo Allegato II.14 ed ex art. 92 del D.lgs. n. 81/2008;
- nonché tutte le attività tecnico-amministrative finalizzate all'ottenimento dei pareri, delle autorizzazioni, ivi comprese tutte le prestazioni professionali accessorie ai sensi dell'articolo 41 del

D.lgs. n. 36/2023 e relativo Allegato I.7, ed inoltre degli articoli 91 e 100 del Decreto Legislativo n. 81 del 2008, relativi STRATEGIA DI SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE - SSUS: AZIONE 3-02 RIQUALIFICAZIONE DEL MAST - CUP C42H22000950006 - di cui al Progetto di fattibilità tecnica-economica posto a base di gara.

2. L'Ente committente si riserva comunque sin d'ora la facoltà di non dar corso alla fase di direzione dei lavori e/o coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione o di affidare le predette attività a professionalità diverse dall'affidatario (interne od esterne) qualora per qualunque causa si rendesse ciò necessario o opportuno ad insindacabile giudizio della stessa. In tal caso nulla sarà dovuto all'affidatario del servizio salvo le sole competenze effettivamente rese e maturate per le attività svolte sino a quel momento.

3. Le prestazioni tecniche specialistiche oggetto dell'incarico di che trattasi debbono rispettare, nelle diverse fasi di attuazione dell'intervento, la normativa europea e nazionale vigente in materia di appalti pubblici, nonché quella di matrice ambientale ed urbanistica (a titolo meramente esemplificativo e

non esaustivo: autorizzazione paesaggistica, DNSH, normativa specifica relativo al bando di Sviluppo urbano sostenibile di Regione Lombardia che finanzia la presente opera) e quella in materia di autorizzazione alla realizzazione.

4. Le attività tecniche dovranno altresì rispettare le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (di seguito CAM) adottati con Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 256 del 23 giugno 2022, ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. n. 36/2023.

5. Nello svolgimento delle prestazioni tecnico-specialistiche oggetto d'incarico dovrà essere posta notevole attenzione alla risoluzione delle possibili interferenze (cantieri edili, attività manutentive, pubblico, viabilità, ecc). Parimenti dovrà essere prestata particolare cura degli aspetti inerenti alla salvaguardia della salute, della sicurezza e dell'igiene.

6. Le prestazioni tecniche specialistiche oggetto dell'incarico di che trattasi dovranno comunque garantire il pieno rispetto del cadenzato

cronoprogramma imposto dal soggetto finanziatore nonché i relativi limiti di spesa della provvista finanziaria accordata.

7. Costituiscono obbligazioni contrattuali inderogabili le modalità esecutive del servizio, i servizi aggiuntivi eventualmente proposti ed ogni altra condizione inclusa nell'offerta tecnica del tecnico incaricato, nessuna esclusa.

8. In ragione delle caratteristiche dell'intervento, l'Affidatario dovrà mettere a disposizione dell'Ente Committente uno staff di professionisti comprendente, secondo le necessità ed in misura adeguata, specifiche professionalità per ogni ambito oggetto d'incarico, oltre a prevedere una specifica figura di riferimento in qualità di coordinatore. Resta inteso che l'organico minimo richiesto per la composizione del gruppo di progettazione, per l'ufficio di direzione dei lavori e per il coordinamento della sicurezza dovrà essere corrispondente a quanto diffusamente indicato nella *Lex Specilias* di gara.

9. In caso di affidamento dell'incarico di direzione lavori, l'Aggiudicatario deve impegnarsi a:

a) a produrre, prima delle operazioni di collaudo

provvisorio e comunque non oltre 30 (trenta) giorni dalla dichiarazione di fine lavori, gli elaborati esecutivi "as built" in almeno una copia cartacea debitamente timbrata e firmata, nonché copia su supporto informatico nella seguente modalità: una copia in formato standardizzato editabile (tipo .DXF, .DWG, .MXD, .PLN, .DOC, .RVT, .IFC, .XLS, .DOCX), una copia in formato .PDF conforme all'originale e una copia in formato .PDF conforme all'originale e sottoscritta digitalmente; non devono essere riscontrate discrepanze tra le versioni cartacee e quelle su supporto informatico.

b) a produrre, prima delle operazioni di collaudo provvisorio e comunque non oltre 30 (trenta) giorni dalla dichiarazione di fine lavori, gli elaborati esecutivi definitivi e aggiornati del fascicolo dell'opera, in almeno una copia cartacea, nonché copia su supporto informatico con le modalità di cui alla precedente lettera a).

10. L'Affidatario si impegna alla esecuzione del servizio alle condizioni di cui al presente contratto e si assume la responsabilità per un corretto, esaustivo e completo svolgimento delle prestazioni.

11. L'esecuzione del servizio è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Affidatario deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

12. La disciplina di dettaglio del servizio è contenuta, oltre che nel presente contratto, nel Capitolato tecnico prestazionale e negli altri documenti di gara, che l'Affidatario dichiara di ben conoscere ed accettare a a cui si rinvia.

Articolo 2 - Modalità esecutiva delle prestazioni

1. L'Affidatario del servizio deve, per quanto necessario, rapportarsi con il Responsabile Unico del Progetto (RUP), il quale provvederà, nell'ambito delle proprie competenze, a fornire le indicazioni specifiche e le linee guida da seguire nello svolgimento delle attività, nonché a verificare e controllare le prestazioni di cui al precedente articolo.

2. Le condizioni di svolgimento delle prestazioni elencate nel Capitolato, in uno con quelle previste dalla normativa vigente, saranno integrate da quanto risultante dall'offerta tecnica dell'Affidatario.

3. Il Responsabile del Progetto potrà richiedere, a suo insindacabile giudizio, consegne parziali e/o

intermedie delle prestazioni dedotte in appalto, tanto al fine di appurare il buon andamento del servizio.

4. L'Affidatario del servizio, fermo quanto stabilito all'art. 1, comma 8, del presente contratto, può valersi di propri collaboratori, anche ulteriori rispetto alle risorse già ritualmente indicate nell'offerta tecnica di gara, in ogni caso, l'attività dei suddetti collaboratori avviene sotto la stretta e personale responsabilità dell'Affidatario che ne risponde sotto ogni profilo e senza alcuna riserva. Il RUP può, in ogni momento, chiedere all'Affidatario, l'allontanamento immediato o la sostituzione immediata dei predetti collaboratori, senza obbligo di motivazione. Il compenso economico degli eventuali collaboratori rimane ad esclusivo carico dell'Affidatario.

5. Gli elaborati grafici progettuali dovranno essere redatti in modo tale da consentirne la riduzione in formato A3 senza che la loro leggibilità sia alterata. A tale proposito l'Affidatario, qualora richiesto dal RUP, dovrà presentare proposte e redigere brochure in formato A3 per la presentazione del progetto, nonché viste renderizzate, powerpoint, sequenze video,

pannelli. L'Affidatario dovrà inoltre farsi carico su richiesta della predisposizione e progettazione grafica di ipotesi di presentazione e realizzazione informativa del progetto utilizzando anche sistemi multimediali.

Articolo 3 - Disposizioni regolatrici del contratto

1. L'appalto viene concesso dall'Ente committente ed accettato dall'Affidatario sotto l'osservanza piena ed assoluta delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente contratto e dai seguenti documenti che le parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente e che si richiamano a formarne parte integrante:

- capitolato tecnico prestazionale;
- disciplinare di gara;
- verbali di procedura di gara con relativi allegati;
- offerta tecnica;
- offerta economica;
- rettifiche ed integrazioni, quesiti e risposte di gara.

2. Tutti i suddetti documenti, visionati e accettati dalle parti, rimangono depositati in atti e sono parte

integrante del presente contratto, anche se a questo materialmente non allegati.

Articolo 4 - Compenso professionale e pagamenti

1. Il corrispettivo dovuto dall'Ente committente all'Affidatario per il pieno e perfetto adempimento del contratto, comprensivo degli oneri per la sicurezza, è fissato in euro **82.109,61** (euro ottantaduemilacentonove/61 cent.) oltre IVA nella misura di legge, di cui euro 78.951,55 per prestazioni professionali ed euro 3.158,06 per contributo previdenziale 4%.

2. Il corrispettivo dovuto dall'Ente committente all'Affidatario in caso di affidamento delle prestazioni oggetto dell'appalto opzionale inerenti ai servizi di Direzione Lavori (DL) e di Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) del presente intervento è fissato in euro 41.852,01, oltre IVA nella misura di legge, di cui euro 40.242,32 per prestazioni professionali ed euro 1.609,69 per contributo previdenziale 4%.

3. Il corrispettivo di cui ai commi precedenti deve ritenersi remunerativo di tutte le prestazioni previste dal presente Contratto ed è da intendersi fisso,

invariabile e senza alcuna possibilità di aumento in ragione delle modifiche che possono subire gli importi delle opere ricadenti nelle classi e categorie, risultanti dall'effettuazione dell'attività di progettazione, rimanendo invariato il quadro economico dell'opera.

4. Il predetto corrispettivo si intende riferito alla totalità delle prestazioni descritte nel presente Contratto e relativi allegati, in esse si intendono comunque comprese le attività di modificazione e integrazione degli elaborati che fossero richieste prima della consegna definitiva degli stessi, ovvero, dopo tale consegna e sino all'approvazione del progetto, dalla Committenza o da terzi, al fine di adeguare il progetto in rapporto a intervenute disposizioni normative.

5. I termini di pagamento sono disciplinati all'art. 22 del Capitolato tecnico prestazionale a cui si rinvia, che l'Affidatario dichiara di ben conoscere ed accettare.

**Articolo 5 - Tracciabilità dei flussi finanziari ai
sensi dell'articolo 3 L. n. 136/2010**

1. Con la sottoscrizione del presente contratto l'Affidatario dichiara di essere in possesso dei requisiti di ordine generale prescritti dall'articolo 90 del D.lgs. 36/2023 ed in particolare di essere in regola con la normativa in materia di contributi previdenziali ed assistenziali nonché consapevole delle conseguenze amministrative e penali che conseguono dalla violazione della medesima.

2. Ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 136/2010 l'Affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla presente commessa, i quali devono essere registrati sui conti correnti bancari o postali dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, pena la risoluzione di diritto del presente contratto ex articolo 1456 c.c.

3. Le fatture devono essere corredate con il codice CIG e CUP.

4. L'Affidatario si obbliga altresì ad inserire nei contratti derivati sottoscritti con i subappaltatori e/o subcontraenti la clausola sulla tracciabilità dei pagamenti e a dare immediata comunicazione all'Ente committente delle notizie dell'inadempimento della

propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

**Articolo 6 - Misure di conservazione dell'equilibrio
contrattuale**

1. Non sono previste clausole di rinegoziazione; tuttavia, qualora sopravvengano circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata può avanzare senza ritardo, richiesta di rinegoziazione del contratto con le modalità previste dall'art. 9 del D.Lgs 36/2023; la sopravvenienza di dette circostanze non giustifica, di per sé, la sospensione dell'esecuzione del contratto. Qualora la richiesta sia avanzata da parte dell'Appaltatore, il RUP provvede a formulare la proposta di un nuovo accordo, tenendo conto dell'eventuale avvenuto riconoscimento dei maggiori prezzi contrattuali in sede di revisione secondo quanto sotto specificato con riferimento alla "Revisione prezzi", entro un termine non superiore a tre mesi. Le modifiche di cui al presente paragrafo devono essere autorizzate dal

committente. Nel caso in cui non si pervenga al nuovo accordo entro un termine ragionevole, la parte svantaggiata può agire in giudizio per ottenere l'adeguamento del contratto all'equilibrio originario, salva la responsabilità per la violazione dell'obbligo di rinegoziazione.

2. Ai sensi dell'articolo 60 del D.lgs. 36/2023, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione in aumento o in diminuzione del costo dell'opera, della fornitura o del servizio, rispetto ai costi desumibili dal Prezziario regionale utilizzato per la quantificazione del valore dell'appalto, in misura superiore al 5 per cento dell'importo complessivo del contratto, si procederà alla revisione dei prezzi con le modalità di seguito esposte.

3. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi, si utilizzano gli indici sintetici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie elaborati dall'ISTAT e pubblicati sul relativo portale istituzionale.

4. All'avverarsi della condizione sopra precisata, si

procederà ad aggiornare i prezzi contrattuali dei servizi non ancora contabilizzati, in misura pari all'80% dell'eccedenza rispetto al 5% di aumento, relativamente alle prestazioni da eseguire in maniera prevalente, da assoggettare a ribasso d'asta.

5. La revisione dei prezzi può essere richiesta dal soggetto aggiudicatario del contratto una sola volta nel corso del rapporto contrattuale a decorrere dall'anno solare successivo a quello in cui ha presentato offerta.

6. Nell'ipotesi in cui, successivamente all'avvenuto riconoscimento dei maggiori prezzi contrattuali, si dovessero realizzare i presupposti previsti dall'art. 120, c. 8, del Codice per l'operatività del meccanismo di rinegoziazione per la necessità di ricondurre ad equilibrio il rapporto contrattuale, si procederà a congruaglio tenendo conto della maggiorazione già riconosciuta in sede revisionale.

7. L'istanza di revisione di cui al presente articolo è presentata dall'appaltatore entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione degli indici ISTAT.

8. Qualora l'appaltatore ritenga che il corrispettivo

offerto debba essere integrato per la sopravvenienza delle circostanze menzionate nei paragrafi che precedono, esso iscrive riserva sul verbale di cui al primo periodo, demandando la sua effettiva esplicitazione nei sessanta giorni successivi alla pubblicazione sul sito istituzionale Istat degli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie come previsto dall'art. 60, comma 3, del D.Lgs 36/2023.

9. La riserva di cui al presente paragrafo non costituisce giustificazione adeguata per la mancata stipulazione del contratto nel termine previsto dal committente né, tantomeno, giustificazione per la mancata esecuzione delle lavorazioni di progetto.

10. Il Responsabile del Progetto, in riferimento a quanto previsto alle modalità di adeguamento del corrispettivo previste dal presente articolo, fermi restando i termini previsti da ogni fattispecie, conduce apposita istruttoria al fine di individuare i presupposti per l'operatività della clausola revisionale e della rinegoziazione del contratto. L'istruttoria tiene conto delle risultanze determinate

dalla Direzione dell'esecuzione.

11. L'istruttoria potrà essere espletata, in casi di qualificata urgenza che possono compromettere la realizzazione dell'opera/lo svolgimento del servizio/fornitura o determinare la perdita di finanziamenti, utilizzando Prezzari aggiornati con carattere di ufficialità, rilevazioni Istat, nonché documentazioni eventualmente acquisite direttamente dallo stesso Responsabile del Progetto presso produttori, fornitori, distributori e rivenditori.

12. Qualora l'operatore economico abbia iscritto riserve sugli atti dell'appalto, procedendo alla loro esplicazione e quantificazione, sarà comunque possibile addivenire ad accordo bonario ai sensi degli articoli 210 e 2011 del D.lgs. 36/2023. L'istruttoria del Responsabile del progetto attesta il rispetto della presente condizione.

13. In relazione alle evenienze di cui al presente articolo è altresì ammessa transazione ai sensi dell'articolo 212 del D.lgs. 36/2023. L'istruttoria del Responsabile del progetto attesta il rispetto della presente condizione.

**Articolo 7 - Durata - tempo utile per l'ultimazione
della prestazione - penali**

1. I termini decorrono dalla data di comunicazione dell'incarico specifico ad eseguire la singola prestazione o le singole prestazioni qualora la comunicazione ne preveda più di una.

2. I tempi massimi per l'espletamento delle prestazioni oggetto del presente contratto come indicato all'art. 24 del Capitolato, sono articolati per fasi:

a) **FASE 1 - Revisione Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica:** tale fase dovrà essere completata e dovranno essere consegnati tutti gli elaborati al Committente entro il tempo massimo di **70 (settanta)** giorni naturali e consecutivi (comprese indagini) decorrenti dalla data di avvio alla progettazione da parte del RUP. Le tempistiche necessarie per la verifica (art. 42 del D.Lgs. 36/2023), compresa la verifica "*in progress*", e per le eventuali modifiche necessarie sono ricomprese in tale arco temporale. Rimangono invece esclusi da tale arco temporale il processo approvativo ed i tempi per l'adeguamento del

progetto alle prescrizioni ed osservazioni, formulate nel corso del processo approvativo.

b) **FASE 2 - Progetto esecutivo:** tale fase dovrà essere completata e dovranno essere consegnati tutti gli elaborati al Committente entro il tempo massimo di **30 (trenta)** giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di approvazione del PFTE. Le tempistiche necessarie per la verifica (art. 42 del D.Lgs. 36/2023), compresa la verifica "*in progress*", e per le eventuali modifiche necessarie sono ricomprese in tale arco temporale. Rimangono invece esclusi da tale arco temporale il processo approvativo ed i tempi per l'adeguamento del progetto alle prescrizioni ed osservazioni, formulate nel corso del processo approvativo.

c) **FASE 3 OPZIONALE - Direzione dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione:** l'inizio delle attività di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, decorreranno dalla data di consegna dei servizi stessi e termineranno alla conclusione delle opere (presumibilmente non meno di 3 anni) con la consegna di tutte le certificazioni, dichiarazioni, schemi ed

elaborati "as built", libretti, fascicoli e manuali d'uso e manutenzione e con il rilascio di tutti i pareri positivi, dei nulla osta, delle autorizzazioni e degli altri assensi necessari, da parte degli enti preposti (VV.F., Comune, CCV, ecc.), nonché con la conclusione, con esito positivo, delle attività inerenti il collaudo tecnico funzionale, il collaudo statico, il collaudo tecnico amministrativo e con l'emissione del certificato di collaudo.

3. Nel caso di mancato rispetto del termine di consegna di ciascuna fase progettuale, sarà applicata una penale nelle modalità previste nel presente Contratto.

4. I termini di cui al comma 2 si intendono determinati e vincolanti con le seguenti condizioni:

a) il termine indicato per la progettazione non comprende i tempi necessari all'espletamento della Conferenza dei Servizi e di tutti gli eventuali adeguamenti, modifiche e perfezionamenti necessari per il conseguimento dei pareri, dei nulla osta, delle autorizzazioni e gli assensi comunque denominati da parte degli enti preposti nonché conseguenti alla verifica del progetto, esclusa la verifica in

progress, che sono dettagliati al paragrafo 3.3 del Capitolato;

b) i termini previsti per gli eventuali adeguamenti dei diversi livelli di progettazione alle indicazioni della Conferenza dei Servizi sono assegnati al massimo un totale di ulteriori 10 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla ricezione da parte del progettista dell'ultimo parere o prescrizione rilasciato dalle Amministrazioni e dagli Enti preposti, salvo atto scritto motivato da parte del Committente.

Il mancato rispetto dei tempi stabiliti dal RUP è condizione necessaria e sufficiente per l'applicazione delle penali come stabilite all'art. 22 del Capitolato;

c) nel caso in cui si proceda alla verifica art. 42 del D.Lgs. 36/2023 contestualmente alla redazione dei diversi livelli di progettazione, i tempi per adeguare la progettazione ai report di verifica intermedia saranno stabili dal RUP o dall'Organo di Controllo preposto alla verifica, in proporzione all'entità delle modificazioni/integrazioni all'uopo necessarie; in ogni caso il tempo medio per il riscontro al verificatore è stabilito in cinque giorni naturali e consecutivi. Sarà sempre il RUP a stabilire, a cagione delle

modificazioni e/o integrazioni richieste, se concedere o meno congrua proroga al termine per la consegna dei progetti. Il mancato rispetto dei tempi stabiliti dal RUP è condizione necessaria e sufficiente per l'applicazione delle penali come stabilite all'art. 22 del Capitolato.

5. I termini per l'espletamento dell'incarico di direzione e contabilità dei lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione discendono dal termine assegnato all'appaltatore per la ultimazione degli stessi e dagli adempimenti posti dalla legge a carico del Direttore dei Lavori a seguito di tale ultimazione e fino al collaudo delle opere. Il tecnico incaricato si obbliga sin d'ora all'emissione tempestiva dei documenti (disposizioni di servizio/S.A.L./conto finale/ecc.) all'uopo specificati all'art. 24.4 del Capitolato.

6. Per tutte le prestazioni accessorie connesse alla fase di esecuzione o all'ultimazione dei lavori, ove non siano stabiliti espressamente termini negli atti di gara, il RUP procederà tramite ordini scritti ad indicare - a proprio insindacabile giudizio - i termini all'uopo concessi. In ogni caso lo svolgimento delle

prestazioni deve essere sempre improntato a tempestività.

7. Le modalità di pagamento, nonché la disciplina delle penali applicabili per la ritardata ultimazione della prestazione e per tutti i casi di ritardato adempimento, sono previste all'art. 22 del Capitolato che l'Affidatario dichiara di ben conoscere ed accettare, a cui si rinvia.

Articolo 8 - Approvazione fasi progettuali

1. L'avvenuta approvazione di ciascun progetto sarà comunicata in forma scritta all'Aggiudicatario da parte del Responsabile del progetto. È esclusa ogni forma di approvazione tacita o implicita. L'approvazione non comporta accettazione e non esime l'Affidatario dai propri obblighi e dalle proprie responsabilità.

2. L'Affidatario sarà tenuto a modificare e/o integrare gli elaborati prodotti sulla base delle richieste avanzate dall'Ente committente, con particolare riferimento al recepimento di tutte le prescrizioni emanate da enti, autorità di controllo e soggetti coinvolti, a vario titolo, nell'approvazione e nella realizzazione dell'intervento in oggetto: resta inteso che tali approvazioni, rappresentano le

condizioni necessarie alla successiva approvazione da parte del Committente. In conseguenza di ciò, l'approvazione dei progetti da parte di enti o soggetti terzi non implica in nessun modo la tacita approvazione degli stessi progetti da parte del Committente.

**Articolo 9 - Obblighi dell'affidatario nei confronti
dei propri lavoratori dipendenti**

1. L'Affidatario dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti i vigenti C.C.N.L. e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti medesimi.

2. L'Affidatario si obbliga, altresì, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, fiscale, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto disposto dall'articolo 11 comma 1 del D.lgs. 36/2023 e dell'art. 119 comma 7 del medesimo D.lgs..

3. Rimane strettamente a carico dello stesso Affidatario il rispetto delle normative poste a tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori presenti nei luoghi interessati.

4. I rischi attinenti le attività oggetto del servizio sono da considerarsi come "rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi" (art. 26, comma 3 del D.Lgs. 81/2008).

Articolo 10 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. Ai sensi dell'art. 119, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, è fatto divieto all'Affidatario di cedere, in tutto o in parte e a qualsiasi titolo, il presente contratto. La cessione del contratto è nulla e comporta l'immediata risoluzione dello stesso, fatto salvo il risarcimento degli eventuali danni.

2. La cessione dei crediti derivanti dal presente contratto è ammessa esclusivamente nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 120, comma 12, del D.Lgs. 36/2023 e dell'Allegato II.14, che disciplinano le modalità e le condizioni di opponibilità alla Stazione Appaltante.

Articolo 11 - Subappalto

Il subappalto non è ammesso non avendo l'impresa dichiarato in sede di gara di voler subappaltare quote di appalto.

**Articolo 12 - Responsabilità e obblighi
dell'Affidatario**

1. L'Affidatario assume con la propria organizzazione la gestione per il compimento dei servizi richiesti, a proprio rischio e necessaria autonomia, come stabilito dall'art. 1655 del Codice Civile.

2. L'Affidatario risponderà personalmente nei confronti del Committente per ogni contestazione dovesse essere da questa formulata, in relazione alla corretta esecuzione del presente Contratto, all'adeguatezza degli elaborati predisposti in base alle richieste del Committente, ai termini di consegna degli stessi e ad ogni altra contestazione formulata, in relazione agli specifici obblighi assunti dalle parti con la sottoscrizione del presente contratto.

3. L'Affidatario è responsabile dei danni arrecati all'Ente committente, ai suoi dipendenti ed a terzi per fatto doloso o colposo del suo personale, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari in genere e di chiunque debba rispondere nell'esecuzione dell'incarico.

4. L'Affidatario su richiesta scritta dell'Ente committente, o suo delegato, sarà tenuto, anche al di

fuori delle comunicazioni contrattualmente previste, a redigere relazioni scritte sulle attività svolte, nonché a fornire tutte le richieste ed informazioni al riguardo.

5. In caso di esercizio della riserva ai sensi dell'articolo 120, comma 1, lett. a), del D.lgs. 36/2023, l'operatore economico incaricato delle prestazioni oggetto dell'appalto opzionale dovrà altresì produrre, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile per infortunio o danni eventualmente da lui/loro stesso/i causati a persone e/o beni dell'appaltatore medesimo, del Committente o di terzi (compresi dipendenti dell'appaltatore e/o subappaltatore e/o subfornitore ovvero del Committente), nell'esecuzione delle attività di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. Tale polizza dovrà prevedere un massimale di importo pari ad euro 500.000,00. La polizza decorrerà dalla data di inizio dei lavori e avrà termine alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Articolo 13 - Perizie di variante

1. L'Affidatario è tenuto ad adottare e a predisporre, a firma del Direttore dei Lavori, tutti gli elaborati necessari per l'approvazione da parte della Stazione appaltante, delle eventuali perizie di variante che il Direttore dei Lavori riterrà di dover adottare ai sensi della normativa vigente in materia.
2. Qualora fossero necessarie modifiche agli elaborati progettuali in corso d'opera, queste saranno redatte dall'Affidatario e i relativi compensi si intendono comunque ricompresi negli importi di aggiudicazione.
3. In caso di redazione di elaborati relativi a perizie di Variante, che modifichino solo la quantità dei lavori originariamente previsti e non comportino variazioni progettuali, l'onorario spettante è calcolato in base al D.M. del Ministero della Giustizia del 17 giugno 2016, applicando le prestazioni previste nella fase "Esecuzione dei Lavori" QcI.07 (Variante delle quantità del progetto in corso d'opera). Le relative aliquote saranno applicate sulla somma dei lavori assoluti delle quantità in più o in meno del quadro di raffronto.

4. Per l'eventuale redazione di elaborati relativi a perizie di Variante, che comportino modifiche al progetto originario (nuove opere con applicazione di prezzi di progetto e/o di nuovi prezzi), l'onorario spettante è calcolato in base al D.M. del Ministero della Giustizia del 17 giugno 2016, applicando le prestazioni previste nella fase "Esecuzione dei Lavori" QcI.08 (Variante del progetto in corso d'opera). Le relative aliquote saranno corrisposte sull'importo lordo delle nuove opere oggetto della perizia stessa (somme in più) relativo alle prestazioni realmente eseguite dal professionista nella misura della percentuale a detto importo afferente.

5. Il tempo per la redazione della eventuale perizia di variante verrà valutato ed indicato dal RUP.

Articolo 14 - Ulteriori obblighi dell'affidatario

1. Sono a carico dell'affidatario gli oneri ed il tempo impiegato per fornire assistenza al RUP o ad altra figura delegata dalla stazione appaltante per l'ottenimento di permessi ed autorizzazioni prescritti dalla normativa vigente o necessari al rilascio di nulla osta da parte degli organi preposti anche durante la conduzione dei lavori, nonché per partecipare a

riunioni collegiali indette dal Committente per l'illustrazione del progetto e della sua esecuzione.

2. Dovranno essere effettuate, al RUP e al DEC, per iscritto, in modo tempestivo tutte le comunicazioni in merito alle evenienze che, per qualunque causa anche di forza maggiore, si dovessero verificare nella conduzione delle prestazioni definite dall'incarico e che rendessero necessari interventi di adeguamento o razionalizzazione dei servizi.

3. L'Affidatario è tenuto ad eseguire il servizio secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse, nel rispetto delle indicazioni fornite dall'Ente committente e dovrà garantire, nelle prestazioni oggetto del presente contratto, coerenza con tutta la documentazione tecnico-amministrativa ad esso fornita dal Committente dopo l'aggiudicazione.

4. L'Affidatario è tenuto a comunicare tempestivamente all'Ente committente ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa, e negli organismi tecnici e amministrativi, e relativi anche alle imprese affidatarie del subappalto.

5. L'Affidatario si assume, inoltre, l'onere di comunicare ogni variazione dei requisiti ai sensi dell'articolo 96 comma 12 D.Lgs. 36/2023.

Articolo 15 - Sicurezza personale

1. L'Affidatario assume con la propria organizzazione la gestione per il compimento dei servizi richiesti, a proprio rischio e necessaria autonomia, come stabilito dall'art. 1655 del Codice Civile, rimane strettamente a carico dello stesso il rispetto delle normative poste a tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori presenti nei luoghi interessati.

2. I rischi attinenti le attività oggetto del servizio sono da considerarsi come "rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi" (art. 26, comma 3 del D.Lgs. 81/2008).

Articolo 16 - Impegni del committente

1. Il Committente si impegna a trasmettere all'Aggiudicatario, all'atto della consegna del Servizio, tutto quanto in suo possesso ai fini del corretto svolgimento dell'incarico.

2. Qualsiasi eventuale carenza e/o incongruenza nella documentazione non darà in ogni caso diritto

all'Affidatario a compensi aggiuntivi, indennizzi, rimborsi di spese, slittamenti dei tempi contrattuali, ivi inclusi quelli per iscrizione delle riserve.

3. Il Committente s'impegna altresì a garantire all'Affidatario, contestualmente all'affidamento del Servizio, il libero accesso alle aree oggetto di affidamento, per tutto il corso di espletamento dell'incarico medesimo.

**Articolo 17 - Verifiche del committente sullo
svolgimento delle attività**

1. Il Committente ha facoltà di esercitare ogni più ampia attività di verifica e controllo sull'operato dell'Affidatario e/o di tutti i soggetti deputati all'espletamento delle prestazioni oggetto del contratto, senza che in conseguenza di tale circostanza l'Affidatario possa avanzare pretese di sorta, a qualunque titolo, nei confronti del Committente.

2. L'esito favorevole delle verifiche e/o dei controlli eventualmente effettuati dal Committente non esonera né limita in ogni caso l'Affidatario dai propri obblighi e dalle proprie responsabilità; pertanto, anche successivamente all'effettuazione delle verifiche stesse, qualora venga accertata la non conformità alle

prescrizioni contrattuali dell'attività esercitata dall'Affidatario, il medesimo dovrà in ogni caso provvedere a sua cura e spese al tempestivo adempimento di tutto quanto eventualmente richiesto dal Committente o, comunque, occorrente al fine di ricondurre l'attività alle suddette prescrizioni contrattuali.

3. È facoltà dal Committente accertare in ogni tempo, ed in relazione alla natura dell'attività svolta l'idoneità professionale dei professionisti incaricati e di assumere, in caso di inidoneità, tutti i conseguenti provvedimenti.

4. A tal fine, l'Aggiudicatario sarà tenuto a consentire al Committente l'effettuazione di verifiche ed ispezioni e a fornire alla medesima tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste ed occorrenti ai fini della valutazione dell'idoneità di tali soggetti all'espletamento delle attività ai medesimi attribuite, nel rispetto delle vigenti norme in materia di controllo dell'attività lavorativa nonché di tutela e trattamento dei dati personali.

5. L'eventuale svolgimento delle prestazioni oggetto del contratto da parte di soggetti non idonei

costituirà grave inadempimento contrattuale dell'Aggiudicatario. Per tale evenienza, resta in ogni caso ferma la facoltà del Committente di procedere alla risoluzione del Contratto.

6. In nessun caso, se non previa espressa autorizzazione del Committente, l'Aggiudicatario ha facoltà di modificare la composizione del gruppo di progettazione e dell'Ufficio Direzione Lavori indicato in sede di offerta. In caso di modifiche non autorizzate all'interno dell'Ufficio, al Committente è riconosciuta la facoltà di risolvere il Contratto.

7. Il Committente ha facoltà di chiedere in qualsiasi momento per giustificati motivi, ricondotti e/o riconducibili alla rilevata inidoneità professionale del personale incaricato dell'espletamento delle prestazioni oggetto del Contratto, la sostituzione dello stesso, senza che in conseguenza di tale circostanza l'Affidatario possa avanzare pretese di sorta, a qualunque titolo, nei confronti del Committente.

8. Nel caso in cui venga richiesta la sostituzione, l'Aggiudicatario dovrà procedere alla medesima entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento

della formale richiesta da parte del Committente. Il personale proposto per la sostituzione dovrà, in ogni caso, avere requisiti professionali non inferiori a quello sostituito. Il rispetto di tale prescrizione potrà in ogni momento essere oggetto di specifica verifica da parte del Committente.

9. La mancata sostituzione del personale nel termine sopra indicato, così come l'inosservanza da parte dell'Aggiudicatario anche di uno solo degli obblighi previsti dal presente articolo, costituisce grave inadempimento contrattuale.

10. Resta in ogni caso ferma ed impregiudicata l'integrale responsabilità dell'Aggiudicatario nei confronti della Stazione appaltante per il perfetto e puntuale adempimento delle prestazioni oggetto del Contratto nonché per l'adempimento di tutti gli obblighi gravanti sull'Appaltatore dei lavori.

**Articolo 18 - Risoluzione del contratto - Clausola
risolutiva espressa**

1. Per la risoluzione del contratto trovano applicazione l'art. 122 del D.lgs. n. 36/2023 e all'art. 10 dell'Allegato II.14 del D.lgs. 36/2023, nonché gli articoli 1453 e ss. del Codice Civile.

2. Il contratto si risolve di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, con la semplice comunicazione da parte dell'Ente committente all'Affidatario di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa, nelle ipotesi elencate all'art. 28 del Capitolato, nonché qualora l'Affidatario non adempia agli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9bis della legge n. 136/2010 e in caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con Patto di integrità sottoscritto in sede di procedura di gara.

3. Il contratto potrà essere risolto con l'applicazione dell'articolo 1456 del Codice Civile anche negli altri casi esplicitamente previsti dal presente contratto o dal Capitolato tecnico prestazionale.

4. La risoluzione del contratto d'appalto, nei casi succitati, sarà comunicata all'Aggiudicatario a mezzo PEC ed avrà effetto, senza obbligo preventivo di diffida da parte del Committente, a far data dal ricevimento della stessa.

5. Eventuali inadempienze non esplicitamente indicate fra quelle in elenco, ma tali da compromettere il rispetto dei contenuti del contratto o ritenute rilevanti per la specificità dell'appalto, saranno contestate all'Aggiudicatario dal RUP con comunicazione scritta, inoltrata a mezzo PEC.

6. Nella contestazione è prefissato un termine congruo entro il quale l'Aggiudicatario deve sanare l'inadempienza o presentare le proprie osservazioni giustificative.

7. Decorso il suddetto termine senza che l'inadempimento sia sanato, o qualora il Committente non ritenga accettabili le eventuali giustificazioni addotte, salvo i maggiori danni e previa compensazione con eventuali crediti da parte del Soggetto affidatario, si procede alla risoluzione del contratto, fermo restando l'eventuale pagamento delle penali.

8. In caso di risoluzione del contratto, il Committente si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto alle medesime condizioni economiche già

proposte dall'Aggiudicatario, ai sensi dell'articolo 124 del D.lgs. 36/2023.

9. Contestualmente alla risoluzione del contratto d'appalto il Committente procederà ad incamerare la cauzione definitiva posta a garanzia dell'appalto, per l'intero importo residuo al momento della risoluzione, salvo ed impregiudicato il diritto ad agire per il risarcimento dei maggiori danni subiti.

10. Nei casi di risoluzione del contratto, come pure in caso di fallimento dell'Aggiudicatario, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti secondo la normativa vigente e ponendo a carico dello stesso Aggiudicatario inadempiente gli eventuali maggiori oneri e/o danni derivanti.

11. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si applica l'art. 122 del D.lgs. 36/2023.

Articolo 19 - Recesso dal contratto

1. L'Ente committente, fermo restando quanto previsto dall'articolo 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, avrà facoltà di dichiarare esaurito l'incarico e di recedere dal rapporto

instauratosi con l'Aggiudicatario, senza possibilità di opposizione o reclamo da parte di quest'ultimo.

2. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'Aggiudicatario, a mezzo PEC, con un preavviso non inferiore a venti giorni.

3. All'Aggiudicatario dovrà essere corrisposto quanto previsto ai sensi dell'art. 123 del D.Lgs. 36/2023.

Articolo 20 - Trattamento dei dati personali

1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente e prima della sottoscrizione del presente contratto le informazioni circa il trattamento dei dati personali conferiti per l'esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù del GDPR - Regolamento 2016/679 e del D.lgs. n. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali".

2. L'Appaltatore è autorizzato al trattamento dei dati personali di cui al presente Contratto esclusivamente per le finalità ivi indicate, pertanto eventuali trattamenti, comunicazioni, cessioni di dati personali per finalità diverse da quelle indicate nel contratto dovranno essere espressamente e specificatamente autorizzate dal Titolare.

3. Resta inteso che, in caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore di uno qualunque degli obblighi e delle istruzioni previsti nel presente articolo, la Stazione Appaltante potrà dichiarare risolto automaticamente di diritto il Contratto ed escutere la garanzia definitiva, fermo restando che l'Affidatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivarne alla Stazione Appaltante e/o a terzi.

Articolo 21 - Obblighi di riservatezza

1. L'Appaltatore si impegna a mantenere strettamente riservati i dati personali e le informazioni acquisiti nell'ambito dell'esecuzione del presente contratto, inclusi i dati che transitano per le apparecchiature di elaborazione.

2. In particolare, l'Affidatario è tenuta/o a:

- Non divulgare né comunicare a terzi alcun dato personale o informazione acquisiti durante l'esecuzione del contratto, salvo nei casi strettamente necessari e su espressa autorizzazione della stazione appaltante;
- Non utilizzare i dati e le informazioni per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto;

- Vincolare il proprio personale e i collaboratori agli stessi obblighi di riservatezza, impartendo istruzioni per evitare ogni forma di divulgazione non autorizzata.

3. Tutti gli obblighi di riservatezza devono essere rispettati anche successivamente alla cessazione del contratto, indipendentemente dalla causa di cessazione.

4. L'Appaltatore si impegna, su richiesta della Stazione appaltante, a restituire o distruggere tutti i dati personali e le informazioni ricevute, salvo che sussistano obblighi legali di conservazione.

Articolo 22 - Dichiarazione anti-pantouflage

L'Affidatario con la sottoscrizione del presente contratto attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, D.lgs. n. 165/2001, di non aver concluso contratti o conferito incarichi a dipendenti dell'amministrazione committente il cui rapporto di lavoro è terminato da meno di tre anni e che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti dell'affidatario stesso per conto dell'amministrazione committente.

Articolo 23 - Estensione del codice di comportamento dei dipendenti pubblici

Sono estesi, per quanto compatibili, ai collaboratori a qualsiasi titolo dell'Appaltatore, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici di cui al D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 e dal codice di comportamento dei dipendenti del comune di Rho disponibile nel sito internet dell'Ente. La violazione degli obblighi derivanti dai suddetti codici comporta la risoluzione del rapporto contrattuale.

Articolo 24 - Whistleblowing

1. L'Appaltatore prende atto dell'attivazione, da parte dell'amministrazione committente, della piattaforma informatica dedicata al "whistleblowing", sistema che permette, con garanzia di riservatezza, di segnalare illeciti, abusi, illegalità o irregolarità lesivi dell'interesse pubblico.

2. L'Appaltatore si impegna a comunicare ai propri dipendenti/collaboratori interessati, tramite e-mail dedicata, la possibilità di accesso al sistema di whistleblowing del Comune di Rho, ai fini della segnalazione di condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro (art. 54 bis del D. Lgs. n. 165/2001, commi 1 e 2). La

piattaforma attivata dal Comune di Rho è raggiungibile al seguente link: <https://comunedirho.whistleblowing.it>

3. Il link è presente anche nel sito istituzionale del Comune all'interno di "Amministrazione Trasparente," sezione "Altri contenuti - Prevenzione della corruzione", sottosezione "Whistleblowing - Procedura per le segnalazioni di illeciti".

4. L'Appaltatore si impegna solennemente a non adottare misure ritorsive nei confronti dei segnalanti.

Articolo 25 - Normativa e disposizioni di riferimento

Per quanto non previsto o non richiamato nel presente contratto e dalla richiamata documentazione si fa espresso riferimento alle disposizioni contenute nel Codice dei contratti approvato con D.lgs. n. 36/2023 e nei suoi Allegati, nonché a tutte le leggi e regolamenti vigenti in materia di esecuzione di opere pubbliche.

Articolo 26 - Elezione di domicilio e comunicazioni

1. Ai fini del contratto le Parti eleggono i loro domicili legali rispettivamente:

- **Comune di Rho**, piazza Visconti n. 24, 20017 Rho (MI)

PEC: pec.protocollo.comunerho@legalmail.it

- **A&I PROGETTAZIONE INTEGRATA SCARL**, Via Oberdan n.10,
Brescia - PEC: aei-consorzio@legalmail.it

2. Ogni comunicazione da effettuarsi ai sensi del presente contratto, salvo ove non sia diversamente previsto, dovrà essere effettuata, ai sopra evidenziati indirizzi, per iscritto e trasmessa a mezzo PEC o altro mezzo che renda documentabile il ricevimento della comunicazione.

3. Le comunicazioni si intenderanno ricevute alla data risultante dalla ricevuta di trasmissione (se effettuate tramite PEC) o nel momento in cui perverranno all'indirizzo del destinatario se effettuate con altro mezzo.

4. Le Parti accettano espressamente che, nelle ipotesi in cui ciò sia espressamente previsto nel Contratto o nel Capitolato, le comunicazioni possono intervenire mediante posta elettronica.

5. Ogni variazione del domicilio eletto dovrà essere comunicata all'altra parte per iscritto, mediante PEC entro dieci (10) giorni dall'intervenuta modifica.

**Articolo 27 - Spese di contratto, imposte, tasse e
trattamenti fiscali**

Sono a carico dell'Affidatario tutte le spese del contratto e dei relativi oneri connessi alla sua stipulazione e registrazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'imposta sul valore aggiunto che resta a carico dell'Ente committente.

Articolo 28 - Controversie e foro competente

1. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del presente contratto, qualora non risolte previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario, saranno deferite al giudice ordinario. Il foro competente in via esclusiva è quello di Milano.

2. E' espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

Articolo 29 - Approvazione specifica clausole

1. L'Appaltatore dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti richiamati in contratto.

2. L'Appaltatore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel contratto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole.

Le parti danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato con modalità di firma digitale secondo le disposizioni vigenti in materia.

Per il Comune di Rho

Annapaola Menotti, firmato digitalmente.

Per l'Appaltatore

Fabiano FAINI, firmato digitalmente.

Certifico io sottoscritto, **Dr. Matteo BOTTARI**, Segretario Generale del Comune di Rho, abilitato ad autenticare le scritture private di cui è parte il Comune ai sensi dell'art.97, comma 4, lettera c) del D.lgs. n. 267/2000 che le parti, meglio sopra generalizzate, della cui identità personale io Segretario Generale sono certo, hanno alla mia presenza e vista sottoscritto il presente atto con modalità di firma digitale di cui al D.lgs. n. 82/2005 (artt. 24 e 25) codice dell'amministrazione digitale (CAD).

Dr. Matteo BOTTARI, Segretario generale, firmato digitalmente.